

Edizione di mercoledì 7 maggio 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[La legge delega e gli enti non commerciali](#)

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La deducibilità dell'assegno periodico corrisposto all'ex coniuge](#)

di **Luca Mambrin**

fisco-lavoro

[Non imponibili Iva i beni sottoposti a controlli tecnici prima di essere esportati](#)

di **Marco Peirolo**

CONTROLLO

[Le dimissioni del Collegio sindacale non determinano la prorogatio](#)

di **Fabio Landuzzi**

CONTENZIOSO

[Si prescrive in dieci anni dalla chiusura del c/c l'azione di ripetizione di indebito degli interessi anatocistici capitalizzati trimestralmente](#)

di **Luigi Ferrajoli**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[HeartBleed il baco che fa tremare il mondo](#)

di **Teamsystem.com**

ENTI NON COMMERCIALI

La legge delega e gli enti non commerciali

di Guido Martinelli

La [legge 11 marzo 2014 n. 23](#), recante la **delega al Governo** di emanare disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, **non può che lasciare insoddisfatti** gli operatori del terzo settore per l'assoluta assenza di spirito riformatore.

Nella prima riforma degli anni '70 **le associazioni senza scopo di lucro**, ossia quegli enti che, in via sussidiaria, non svolgendo attività pubbliche o di impresa, si occupavano di servizi sociali e i cui ricavi erano sostanzialmente legati a sussidi di carattere pubblico (contribuzioni) **venivano inquadrati tra gli enti non commerciali**.

Tutto il **sistema era costruito**, indipendentemente dalla finalità lucrativa, **attorno allo svolgimento di attività economiche estranea alla logica di impresa**

Sintomatico, sotto questo profilo, la disciplina delle organizzazioni di volontariato che espressamente prevedevano lo svolgimento di attività commerciali in via marginale la cui identificazione è stata oggetto di apposito decreto.

Tant'è che quando il legislatore costruì la figura della imprese non lucrative di utilità sociale (**d.lgs. 155/06**) **non collegò tale fattispecie ad alcuna agevolazione fiscale** proprio sul presupposto che trattavasi di enti che avrebbero comunque dovuto operare all'interno del mercato, anche se senza finalità profittevoli.

Pertanto la distinzione ai fini fiscali non era data dalla finalità lucrativa o meno ma dallo svolgimento o meno di attività di impresa o come comunemente definite commerciali. Le agevolazioni fiscali derivavano, pertanto, dalla circostanza che **il soggetto non svolgesse attività concorrenziale con i soggetti commerciali** e che, essendo finanziati in maniera importante con risorse pubbliche, il basso livello di imposizione giustificasse anche un minor esborso contributivo a carico delle pubbliche amministrazioni

Il venir meno di due degli aspetti fondanti tale sistema, la riduzione dell'apporto **dei c.d. volontari** nel senso più classico del termine e **la forte riduzione delle risorse pubbliche** destinate alla contribuzione ha posto il problema della necessità per tali enti di reperire risorse sotto il profilo dello svolgimento dell'attività di impresa.

Sintomatica, sotto questo profilo appare la sensibilità del legislatore fiscale nell'**aver escluso**

le associazioni sportive dalla disciplina della perdita della qualifica di ente non commerciale prevista dall'art. 149 del Tuir, l'aver inserito tra i soggetti del terzo settore anche realtà "commerciali" come le cooperative sociali o le società di capitali o le cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (mostri ritenuti dall'Agenzia delle entrate soggetti commerciali che possono applicare le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali).

Il problema appare essere quello che il legislatore fiscale sembra, in questa materia, rincorrere dinamiche economiche che il diritto civile non ha ancora metabolizzato e disciplinato.

L' Agenzia delle entrate lo ha riconosciuto con la sua recente [risoluzione n. 38/E del 11.04.2014](#) laddove ha espressamente indicato che: **"non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa agli sportivi dilettanti"** ma, ben più importante, sembra averlo riconosciuto anche la politica con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio al recente festival del volontariato di Lucca a cui hanno fatto seguito quelle riportate, dal quotidiano telematico "Vita.it" del Sottosegretario Bobba che gestisce la delega al Terzo Settore che riconosce che si dovrà: **"partire dal riordino della legislazione nel suo insieme per dare una base civilistica che faccia da pavimento a tutti questi mondi"**.

Probabilmente sarà sufficiente riprendere mano ai numerosi studi che la letteratura giuridica, già a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso (un accenno per tutti al progetto redatto a cura del Prof. Rescigno), ha dedicato alla **rimessa del primo libro del codice civile**.

Non vi è dubbio che compito ingrato del legislatore tributario appare ora quello dare compiuta disciplina ad un settore che sotto il profilo civilistico offre (e mi sto rivolgendo al mondo più numeroso, quello delle associazioni non riconosciute) all'interprete appena tre articoli di riferimento (artt. 36 – 38 cod. civ).

Sotto questo profilo **sembrava avesse osato di più la Legge 7.04.2003 n. 80 – che conteneva la delega della c.d. riforma Tremonti**. Veniva infatti previsto:

- a) L'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'IRE;
- b) La progressiva sostituzione delle detrazioni e articolazione delle deduzioni sulla base di una serie di criteri valoriali espressamente indicati;
- c) la previsione di norme che consentissero, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza di escludere dalla base imponibile dell'Iva la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche;
- d) Il mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche.

Tali indicazioni non hanno trovato, però, completa disciplina in quanto nel decreto legislativo 12.12.2003 n. 344 in vigore dal primo gennaio 2004 gli enti non commerciali sono rimasti

soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) al pari delle società di capitali. Vi è stata, quindi, **una sospensione di delega** che ha rinviato la riforma degli enti non commerciali con alcune eccezioni, non proprio lodevoli, legate alle novità introdotte per il mondo dei sodalizi sportivi dall'art. 90 della legge 289/02 (finanziaria 2003).

La vigente legge delega non affronta in alcun modo il settore

L'unico accenno specifico appare essere quello contenuto nella seconda parte del secondo comma dell'art. 4 teso alla **stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Importante occasione mancata?

IMPOSTE SUL REDDITO

La deducibilità dell'assegno periodico corrisposto all'ex coniuge

di Luca Mambrin

Ai sensi **dell'art. 10, comma 1, lettera c**, del Tuir costituiscono **onere deducibile** dal reddito del contribuente i **versamenti periodici effettuati al coniuge**, anche se residente all'estero, a seguito di **separazione legale ed effettiva**, di **scioglimento** o **annullamento del matrimonio**, o di **cessazione dei suoi effetti civili**, nella **misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria**.

Sono molti gli interventi di **prassi** con i quali l'Amministrazione finanziaria ha chiarito l'ambito applicativo della norma e dato soluzioni a particolari fattispecie di seguito analizzate.

Innanzitutto bisogna mettere in evidenza che deve trattarsi di **assegno di mantenimento disposto dall'autorità giudiziaria**; non sono pertanto deducibili somme versate **volontariamente**, come nel caso della **separazione di fatto**, mentre le somme destinate al mantenimento dei figli anche se disposti dall'autorità giudiziaria **non sono ammessi in deduzione** (e non sono rilevanti fiscalmente da per il soggetto percettore). Sul punto la [C.M. 95/E/2000](#) ha precisato che se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi **il 50%** della somma, indipendentemente dal numero dei figli.

Bisogna fare attenzione poi che l'importo che può essere portato in deduzione **è limitato a quanto disposto dall'autorità giudiziaria**: come precisato infatti nella [R.M. 448/E/2008](#) eventuali maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di **adeguamento Istat** possono essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento.

Anche sul requisito della **periodicità** dell'assegno di mantenimento l'Agenzia delle entrate è intervenuta con diversi documenti di prassi: la [C.M. 50/E/2002](#) ha dapprima enunciato il criterio generale della **indeducibilità delle somme corrisposte in unica soluzione** al coniuge separato o divorziato per poi precisare ulteriormente che **non possono essere considerati oneri deducibili** le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento.

Tale posizione è stata ulteriormente ribadita anche nella successiva [R.M. 153/E/2009](#) nella quale è stata chiarita **l'indeducibilità** dell'assegno versato al coniuge che per sentenza **viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito**; in tal caso infatti secondo l'agenzia *la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.*

Un'ulteriore, importante chiarimento è stato dato anche nella [R.M. 157/E/2009](#) nella quale è stato precisato che **gli assegni periodici** corrisposti all'ex moglie **sono deducibili dal reddito**, se, in base al provvedimento dell'autorità giudiziaria sia previsto che **debbono essere compensati** con la somma che la ex moglie deve restituire, come quota dell'indennità di fine rapporto del marito percepita in misura maggiore del dovuto.

In particolare, nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto al marito, che eroga un assegno alimentare, il diritto alla restituzione di una somma pari a quanto percepito dall'ex coniuge in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di TFR, attraverso ordinanza all'Inps di non effettuare la trattenuta sulla pensione dell'importo dell'assegno alimentare fino ad esaurimento del credito accertato.

Gli assegni periodici dedotti dal reddito da parte del coniuge che li eroga, **anche sotto forma di compensazione**, vanno assoggettati ad Irpef da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett i) del Tuir.

In sede di compilazione della **dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello Unico persone fisiche) il soggetto che eroga l'assegno potrà portare in deduzione il relativo importo (senza limitazioni) indicandolo nei **righe E22** (in caso di presentazione del modello 730) o **RP22** in caso di presentazione del modello Unico, sempre indicando obbligatoriamente il codice fiscale dell'ex coniuge il quale invece dovrà assoggettare a tassazione l'importo percepito come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed indicandolo nel **righe C6/C8** (se modello 730) o nei **righe RC7/RC8** del modello Unico Persone fisiche.

fisco-lavoro

Non imponibili Iva i beni sottoposti a controlli tecnici prima di essere esportati

di **Marco Peirola**

Le **esportazioni dirette** sono definite dall'**art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972** come *“le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, **a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi**”*.

Rientrano, pertanto, in questa tipologia di esportazioni, **non imponibili ai fini IVA**, non solo le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio comunitario a cura o a nome del cedente, ma anche le cessioni in **triangolazione**, laddove cioè un soggetto italiano cede ad un altro soggetto italiano i beni provvedendo, su incarico del cessionario, al loro trasporto o spedizione al cliente di quest'ultimo fuori dal territorio comunitario.

In entrambe le ipotesi, **la consegna dei beni avviene in territorio estero**, con ciò differenziandosi dalle **esportazioni indirette**, in cui i beni vengono **consegnati in Italia al cessionario non residente** (comunitario o extracomunitario), per essere trasportati o spediti al di fuori del territorio comunitario entro 90 giorni, ex art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, *“a cura del cessionario non residente o per suo conto”*.

Rispetto allo schema dell'esportazione in triangolazione, di cui alla citata lett. a), possono sorgere dubbi sull'applicazione del trattamento di non imponibilità qualora i beni, **prima del trasporto o spedizione** al di fuori dell'Unione europea, siano sottoposti a **test e collaudi da parte del cessionario italiano**.

Il caso tipico è quello del **contratto di fornitura-appalto**, stipulato per la costruzione di macchinari e attrezzature realizzati dal fornitore, con propri mezzi, sulla base delle indicazioni del cliente (nella specie, il promotore della triangolazione).

Si tratta di una tipologia contrattuale da considerare **assimilata**, agli effetti dell'IVA, alla **cessione di beni** (R.M. 18 febbraio 1992, n. 500462), sicché il beneficio della non imponibilità, nel rapporto tra i due operatori nazionali, resta subordinato alla circostanza che i beni siano trasportati o spediti al di fuori dell'Unione **a cura o a nome del primo cedente**.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con un **“approccio formalistico”**, ha costantemente

affermato che i beni oggetto di esportazione si **presumono consumati in Italia** se il promotore della triangolazione ne **acquisisce la disponibilità prima dell'invio all'estero**.

È stato, infatti, precisato che il contratto di trasporto o di spedizione deve essere **stipulato dal primo cedente** (R.M. 4 marzo 1995, n. 51/E), mentre è **irrilevante** il soggetto al quale sia **intestata la fattura del vettore** (art. 13, comma 1, della L. n. 413/1991).

Più recentemente, con la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 13 maggio 2010](#), in parziale rettifica delle precedenti indicazioni di prassi, è stato chiarito che l'operazione beneficia della non imponibilità anche nel caso in cui il promotore della triangolazione stipuli il contratto **su mandato ed in nome del primo cedente**; in questo caso, infatti, il promotore agisce quale mero intermediario del primo cedente, **senza mai avere la disponibilità dei beni**, ove al vettore sia affidato l'incarico di **ritirare la merce presso il primo cedente** e di consegnarla al destinatario finale extracomunitario.

Dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, è evidente che la ratio delle disposizioni in materia resta quella di evitare che il promotore della triangolazione acquisisca la disponibilità "fisica" dei beni oggetto di esportazione.

Ebbene, nel caso in esame, in cui i macchinari e le attrezzature siano sottoposti, da parte del promotore, a test e collaudi finalizzati a verificarne la conformità ai requisiti tecnici previsti in sede contrattuale, deve ritenersi **confermato il regime di non imponibilità**. Tali controlli costituiscono, infatti, **"meri fatti tecnici"** diretti esclusivamente a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione" (R.M. 26 maggio 2000, n. 72/E) e che, in quanto tali, non sono idonei a presumere la consegna in Italia.

Tale conclusione **si applica anche** nell'ipotesi di triangolazione disciplinata dall'**art. 58 del D.L. n. 331/1993**, cioè con destinatario finale di altro Stato membro, posto che **la struttura della norma è identica** a quella dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

CONTROLLO

Le dimissioni del Collegio sindacale non determinano la prorogatio

di Fabio Landuzzi

E' da sempre molto dibattuta la questione di cosa accade quando si verifica il caso delle **dimissioni in massa del Collegio sindacale**, ovvero di tutti i suoi membri effettivi e supplenti, quindi **senza** alcuna **possibilità di ricostituzione** dell'organo di controllo. **Da una parte**, quella **dottrina e giurisprudenza** la quale ritiene che in tale circostanza **non si determini**, diversamente dal caso della cessazione per naturale scadenza dell'incarico, **alcuna ipotesi di prorogatio** dei componenti dell'organo di controllo; di diverso avviso, invece, **un'altra parte di dottrina e giurisprudenza** secondo cui, **in presenza di dimissioni** (più precisamente, di rinuncia all'incarico da parte dei sindaci) e **nell'impossibilità di ricostituzione immediata** dell'organo di controllo, situazione che ricorre quando le dimissioni riguardino un numero di membri effettivi superiore a quello dei supplenti, **si innescherebbe la prorogatio** dei soggetti uscenti, onde evitare l'altrimenti situazione di vuoto di controllo.

Su questo delicato argomento si riscontra la pubblicazione di una pronuncia del **Tribunale di Bari del 2 febbraio 2013** in cui i Giudici prendono posizione in senso **favorevole alla esclusione della prorogatio in caso di rinuncia all'incarico** dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, allineandosi peraltro alla posizione già espressa dal **Cndcec nella Norma di comportamento del Collegio sindacale 1.6**.

Le **argomentazioni** sviluppate dal Tribunale di Bari per addivenire alla conclusione suddetta, sono in breve le seguenti.

- In primo luogo, **non potrebbe trovare applicazione** al caso di specie l'applicazione in via analogica dell'**articolo 2385, Cod. civ.**, il quale si riferisce alla **prorogatio degli amministratori**; infatti, l'esigenza che questa norma intenderebbe salvaguardare é quella di **evitare una vacatio dell'organo amministrativo**, che condurrebbe di fatto ad uno stallo dell'attività gestoria; un'esigenza che i Giudici baresi non ritengono altrettanto vitale, quantomeno nell'immediato, per l'impresa quando si abbia riguardo all'**organo di controllo** la cui reiterata **mancata ricostituzione** condurrebbe in ultima analisi allo **scioglimento anticipato della società** per la **continuata inattività dell'assemblea** riguardo all'assunzione di decisioni obbligatorie per legge.
- In secondo luogo, l'attuale testo dell'**articolo 2400, comma 1, Cod. civ.**, nella sua versione post Riforma del diritto societario del 2004, prevede la **prorogatio dell'organo**

di controllo esclusivamente nel caso di cessazione dell'incarico per intervenuta **scadenza del termine**, mentre non fa alcuna menzione dell'ipotesi della rinuncia.

- Ulteriore considerazione attiene al disposto di cui all'**articolo 2401, ultimo comma, Cod. civ.**, il quale prevede che qualora con i sindaci supplenti non sia completata la ricostituzione dell'organo di controllo, si provveda alla **convocazione dell'assemblea, senza** quindi fare **menzione di una possibile prorogatio** dei membri dimissionari.
- Infine, osserva il Tribunale di Bari, questa interpretazione appare **più aderente ai principi generali**, in quanto la *prorogatio* non può essere ipotizzata con riferimento a chi abbia accettato l'incarico e ne sia cessato non per scadenza del termine, bensì per una propria **esplicita manifestazione di volontà** di non voler proseguire nella funzione; altrimenti, si legittimerebbero situazioni di **sindaci di fatto "ostaggi"** delle società per un periodo di tempo indefinibile qualora alla loro rinuncia non dovesse seguire una ricostituzione della composizione dell'organo di controllo.

CONTENZIOSO

Si prescrive in dieci anni dalla chiusura del c/c l'azione di ripetizione di indebito degli interessi anatocistici capitalizzati trimestralmente

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione con la [sentenza n. 4518 del 26/02/2014](#), torna sul tema dell'anatocismo bancario, ed in particolare sul decorso del termine di **prescrizione** dell'azione di ripetizione di quanto indebitamente **versato** a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

La questione della ripetibilità di quanto corrisposto alle banche a titolo di interessi su interessi, c.d. **anatocismo**, è oramai da più di un decennio tema di notevole interesse ed attualità, in quanto sono molti i procedimenti instaurati, a tal fine, da quando con la sentenza n. **2374/1999** la Corte Costituzionale sottopose a revisione critica il tradizionale orientamento che ammetteva la capitalizzazione trimestrale degli interessi in forza delle **norme** bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (ossia emanate dall'**A.B.I.**), chiarendo che tali norme avevano natura esclusivamente **pattizia**.

L'art. **1283 Cod.Civ.** ammette la produzione di interessi su interessi in ipotesi limitate ed a particolari condizioni, a meno che non sussistano "**usi contrari**" di natura esclusivamente normativa. Secondo il citato risalente orientamento, sposato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, le "Norme Bancarie Uniformi dell'ABI" erano considerate **usi normativi** in forza dei quali le banche praticavano la **capitalizzazione** trimestrale degli interessi debitori e annuale per quelli creditori, trattamento chiaramente sbilanciato in favore delle banche.

Da allora, il **legislatore** è intervenuto normativamente, anche al fine di limitare i "danni" economici derivanti alle banche da tale pronuncia, riconoscendo e disciplinando le **modalità** di produzione di ulteriori interessi su quelli capitalizzati.

La **Corte di Cassazione**, nondimeno, con una serie di **pronunce** successive ha sanzionato le non equivalenti condizioni che le banche applicavano prima del 1999 e successivamente, per la violazione di condizioni di **reciprocità** nella capitalizzazione, in particolare accogliendo le richieste di **ripetizione** delle somme versate in eccesso rispetto a quanto legittimamente dovuto.

Il caso trattato nella recente sentenza del 2014 ha ad oggetto il **termine di prescrizione** della

richiesta di rifusione delle somme derivanti dalla capitalizzazione trimestrale, il cui **decorso**, a fronte del pacifico riconoscimento del diritto di **ripetizione**, inizia non in tutti i casi dal versamento delle somme nel c/c.

In particolare qualora nel corso del rapporto siano stati effettuati **versamenti** come nel caso trattato, occorre distinguere gli stessi a seconda della **natura** ripristinatoria o solutoria, in applicazione dei principi già statuiti sul tema dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24428 del 2010 secondo la quale: *“L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, la quale **decorre**, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto **solo** funzione **ripristinatoria** della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di **estinzione** del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento **non** configura un **pagamento** dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che sia tradotto **nell’esecuzione di una prestazione** da parte del “solvens” con conseguente **spostamento** patrimoniale in favore dell’“accipiens”.”*

La **natura** ripristinatoria dei versamenti, secondo i Giudici, **si presume**, per cui una **diversa** finalizzazione dei singoli versamenti (o solo di alcuni) deve essere in concreto **provata** da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste, sostanzialmente dalla **banca**.

I Supremi giudici ritengono tali conclusioni **valevoli** anche in relazione alle **commissioni di massimo scoperto**, la cui natura non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a **remunerare** la banca dei finanziamenti erogati.

La **sentenza** impugnata dinanzi alla Corte è stata quindi **cassata** con rinvio in applicazione dei predetti principi.

In ultimo, giova ricordare che, una parola **definitiva** – almeno per il momento – sulla possibilità di prevedere clausole anatocistiche in materia bancaria, è stata pronunciata dal **legislatore** che con la legge di **Stabilità per il 2014** ha modificato l’art. **120** del T.U.B. nel senso di **vietare** in ogni caso che gli **interessi** periodicamente capitalizzati possano **produrre** ulteriori **interessi**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

HeartBleed il baco che fa tremare il mondo

di Teamsystem.com

www.teamsystem.com

HeartBleed, nelle ultime settimane ne abbiamo sentito parlare tutti. Sotto un nome che in italiano significa "sangue del cuore", si nasconde un almeno 2 anni vecchio bug di OpenSSL, il più famoso e pericoloso dei vulnerabilità che avrebbero potuto mettere a rischio i nostri dati, non per di più, contro hacker e criminali che avrebbero potuto mettere a rischio

Due anni di letargo

Appena scoperto, il bug HeartBleed è stato **immediatamente corretto** e questa è la buona notizia. Però ce n'è anche un'altra meno buona ed è quella che ha spinto **Bruce Schneier**, noto esperto di **sicurezza** e **crittografia** di **Co3 Systems**, a dichiarare senza mezzi termini: **"È un problema catastrofico"**. Ma di cosa si tratta? Diciamo subito che non è stato un hacker o una banda di mascalzoni digitali a bucare il sistema che protegge il trasferimento di dati sensibili fra il nostro computer e i siti che utilizzano il sistema Https. Si è trattato più che altro di un **errore umano** che ha lasciato aperta questa falla in un aggiornamento risalente a circa due anni fa. Da allora, **il sistema** che tutti ritenevano sicuro ha continuato a lavorare come niente fosse, ma al suo interno **conteneva una porticina aperta**. *"Il baco HeartBleed – dichiara Schneier sul suo blog – permette a chiunque su internet di leggere la memoria dei sistemi che dovevano invece essere stati protetti dal protocollo OpenSSL. Ciò compromette i codici segreti usati per identificare i provider e criptare il traffico dei dati, i nomi e le password degli utenti. Questa falla permette ai cyber criminali di ascoltare le comunicazioni, rubare dati e sostituirsi addirittura a servizi o a utenti"*.

Cosa è successo

Appena la falla è stata scoperta (stiamo parlando di circa il **66% dei siti mondiali** interessati e del **40% dei primi mille siti italiani** più visitati), è partito l'allarme generale e tanti gestori di siti e utenti comuni hanno ricevuto una mail che li invitava immediatamente a cambiare i propri dati di accesso ai servizi online. Il problema vero però, è che HeartBleed esiste da due anni e nessuno può sapere se sia stato utilizzato o meno e con quali danni reali. Con un aggiornamento tempestivo (se tempestivo può essere riferito a un lasso di due anni), il problema è stato risolto, ma non c'è modo di calcolare con precisione se e quante password o

informazioni siano state intercettate durante tutto questo tempo.

Chi è stato colpito

Secondo le ultime stime, i siti interessati da questo bug sono circa mezzo milione e fra di essi ci sono grossi nomi. Google, Instagram, Facebook, YouTube, Yahoo!, Microsoft, Bing e Wikipedia hanno subito installato l'aggiornamento. LinkedIn, eBay e PayPal, invece, non sono mai stati in pericolo.

Per controllare se uno dei siti in cui abbiamo conservato i nostri dati sensibili è ancora affetto da HeartBleed o ha applicato subito l'aggiornamento che chiude la falla, si trovano in rete dei servizi gratuiti come questo (<https://filippo.io/Heartbleed/>). È possibile fare una verifica al volo, scrivendo semplicemente l'indirizzo della pagina web da controllare.

Una rivelazione di questa portata ha fatto tremare il web e mostrato al mondo che nulla su internet può considerarsi veramente sicuro. Cambiare immediatamente tutte le nostre password e farlo spesso, magari dandoci delle scadenze programmate per il futuro, rimane tuttavia l'unica, saggia, importantissima cosa da fare.